



Repertorio n. 4365

Raccolta n. 2569

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre
28 - 10 - 2020;

alle ore 18,30 (diciotto e trenta)

Avanti a me Caterina Pittiani, notaio in Lumezzane iscritta
al Collegio notarile di Brescia;

è presente il signor:

- Albertini Alberto, nato a Brescia il 19 novembre 1966, re-
sidente a Gussago (BS), Via Caduti del Lavoro n. 60, citta-
dino italiano, della cui identità personale io Notaio sono
certa, che agisce nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio Direttivo dell'associazione di promozione sociale non
riconosciuta denominata

"RINASCIMENTO CULTURALE"

con sede in Gussago (BS), attualmente in Via Caduti del La-
voro n. 60, codice fiscale 98172540175, iscritta al Registro
provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)
di Brescia al n. 281, provvedimento n. 2446 dell'8 aprile
2015,

e che mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima, in questo giorno ed ora
l'assemblea degli associati della predetta associazione per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione del nuovo Statuto sociale con
l'adeguamento ai sensi D.lgs 117/2017;
2. Comunicazioni del Presidente
3. Varie ed eventuali.

e richiede me notaio per la redazione del verbale delle de-
libere che l'assemblea andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente signor
Albertini Alberto ai sensi di statuto il quale dà atto e
constata:

* che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi dell'art. 8 (otto) del vigente Statuto in data 13
ottobre 2020;

* che sono presenti e rappresentati n. 13 (tredici) associa-
ti su un complessivo numero di diciassette (17) associati,
come da elenco che si allega al presente atto sotto la let-
tera "A", in persona e in virtù di delega che, previo con-
trollo della sua regolarità da parte del Presidente, viene
acquisita agli atti della associazione;

* che tra gli intervenuti sono altresì presenti il Presiden-
te del Consiglio Direttivo, Albertini Alberto, comparente, e
il Vicepresidente Piovanelli Fabio,

* che è presente, inoltre, il componente l'organo di con-
trollo Beltrami Roberto.

Registrato a

Brescia

il 29/10/2020

n. 45147

Serie 1T

Euro

Il componente mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che l'assemblea, regolarmente convocata, è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Associativo, e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

In avvio di trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Vice Presidente, signor Piovanelli Fabio, che illustra puntualmente all'assemblea che la riunione è stata fissata per deliberare l'adeguamento dello statuto alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito CTS) e sue modifiche ed integrazioni, disciplinante la normativa degli Enti del Terzo Settore di cui sono parte le Associazioni di Promozione Sociale e che prevede l'istituzione, che dovrebbe essere prossima, di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel quale verranno iscritte le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte presso gli attuali Registri Regionali e Provinciali delle APS, mediante un sistema cosiddetto di trasmigrazione.

In particolare le modifiche allo statuto riguarderanno:

- la denominazione che verrà variata mediante l'aggiunta dell'indicazione "Associazione di Promozione sociale" o in forma acronima "APS", con effetto immediato, e con la facoltà dell'ulteriore aggiunta della locuzione "Ente del Terzo Settore", quale acronimo "ETS", a partire dall'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando sarà istituito;
- l'indicazione dei principi generali e la declinazione delle finalità dell'associazione, nonché l'individuazione delle attività di interesse generale svolte secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Codice del Terzo Settore, nonché la disciplina delle attività diverse e dell'organo sociale preposto alla loro individuazione, ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- la specificazione che l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- la disciplina in materia di associazione di promozione sociale secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice del Terzo Settore;
- le modalità di ammissione di nuovi soci;
- i diritti e gli obblighi degli associati sempre secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- la disciplina delle attività dei volontari;
- l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e bilancio;
- l'elencazione dei libri sociali obbligatori e i diritti di consultazione ed esame da parte degli associati;
- la riformulazione degli articoli relativi agli organi sociali con la previsione tra essi del Presidente e dell'Orga-

no di controllo secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, da nominarsi nei casi richiesti dalla legge;

- la riformulazione delle regole riguardanti l'assemblea dei soci e i relativi compiti, con la previsione della facoltà di effettuare riunioni con mezzi di telecomunicazione;
- la riformulazione dei compiti del Consiglio Direttivo e della disciplina del suo funzionamento;
- le disposizioni inerenti le risorse economiche dell'associazione, la redazione del bilancio, il divieto di distribuzione degli utili, le regole di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Pertanto, il Comparsante illustra all'assemblea la nuova stesura dello statuto, ponendola a confronto con quella dello statuto vigente.

A questo punto, dopo breve discussione e alcuni chiarimenti con particolare riferimento alla nomina in capo all'assemblea del Presidente del Consiglio Direttivo e del Vice Presidente, all'unanimità degli associati presenti e rappresentati, nessuno astenuto e nessun voto contrario, come il Presidente accerta e dichiara, e quindi all'unanimità, l'assemblea

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo dello statuto associativo per adeguarlo alle norme del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e che al presente si allega sotto la lettera "B", riconoscendo che la denominazione dell'Associazione viene integrata fin d'ora con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), il presente verbale è esente dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea delega inoltre il Presidente, Albertini Alberto, a provvedere alla iscrizione del presente verbale al Registro della promozione sociale della Provincia di Brescia e ad apportare allo statuto le modifiche, meramente formali e o a provvedere ad ogni eventuale richiesta anche in sede di traslazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, ovvero ad intervenire ad eventuale atto fosse richiesto anche per le finalità di cui all'art. 22 del CTS ove l'associazione intendesse acquistare la personalità giuridica.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e venticinque

RICHIESTO

io notaio ho redatto il presente verbale, interamente da me scritto, parte con mezzi meccanici e parte a mano, su un fo-

glio di cui occupate tre facciate intere e parte della quarta, e del quale, unitamente all'allegato B, ho dato lettura al componente che, interpellato lo approva, e con me notaio lo sottoscrive in calce e firma gli allegati, essendo le ore diciannove e trenta

F.to Albertini Alberto

F.to Caterina Pittiani notaio L.S.

Foglio presenze - Assemblea degli associati del 28 ottobre 2020 "Rinascimento Culturale "		
COGNOME	NOME	Firma
1 Albertini	Alessandra	
2 Albertini	Alberto	Alberto Albertini
3 Marchi	Marco	Marco Marchi
4 Pozzati	Antonella	PER DELEGA Alberto Albertini
5 Piovaneli	Fabio	Piovaneli Fabio
6 Bianolini	Edi	
7 Murano	Maria Luisa	
8 Signoroni	Luigi	Luigi Signoroni
9 Maio	Serena	Serena Maio
10 Andreoli	Antonio	
11 Zotti	Paola	Paola Zotti
12 Bertocchi	Milena	Milena Bertocchi
13 Fortunato	Simone	Simone Fortunato
14 Albertini	Lorenzo	Lorenzo Albertini
15 Pagnoni	Emilia	Emilia Pagnoni
16 Ferrari	Silvia Raffaella	Silvia R. Ferrari
17 Zanola	Michela	Michela Zanola

BERTRAMI ROBERTO

Bel. R.

Alberto Albertini

talento pittiani



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO CULTURALE - APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

**RINASCIMENTO CULTURALE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE**

(in sigla RINASCIMENTO CULTURALE - APS)

L'associazione ha sede legale nel comune di Gussago (BS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 117 del 03 Luglio 2017 e s.m.i., in particolare diffondendo e sviluppando iniziative culturali, studi e ricerche di interesse storico, filosofico e scientifico nel rispetto delle leggi che regolano tali ambiti culturali.

Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/ del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo pertanto l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari che contribuiscano alla crescita di interscambi culturali e professionali;
- l'organizzazione di eventi, laboratori, workshop, spettacoli di carattere culturale;
- la realizzazione di iniziative benefiche e di utilità sociale in favore dell'intera Comunità;
- la progettazione e attivazione di uno spazio aperto all'interazione via Internet finalizzato sia allo scambio di informazioni tra gli associati, e tra la comunità, che alla comunicazione interassociativa;
- l'istituzione di commissioni scientifiche e tecnico-organizzative, formate dagli stessi associati, onde favorire e consolidare la costituzione di riferimenti progettuali e programmatici dell'Associazione.

Le attività di cui sopra saranno svolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 5 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, che deve pervenire in forma scritta, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi sociali, o non sia in regola con il versamento annuale della quota associativa, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata con raccomandata A/R e /o PEC all'associato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire al collegio arbitrale, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di

esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 9 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di revisione, se nominato.

ART. 10 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono sempre palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

ART.11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 **(Assemblea)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con i quorum previsti dall'articolo 21 commi secondo e terzo del codice civile.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea, che ne determina il numero, tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite fatto salva per l'assemblea la possibilità di attribuire un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Segretario, Tesoriere) nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma terzo lettera a) del D.lgs. 117/2017 e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 7 del presente statuto. Spetta in ogni caso ai consiglieri il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo può con delibera delegare un consigliere per un determinato tempo a seguire tematiche inerenti l'associazione e le sue attività. Il Consigliere deve riferire al Consiglio Direttivo periodicamente ed alla fine della sua delega le modalità con le quali sono state esercitate con particolare riferimento agli aspetti economico-patrimoniali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera specifici Comitati e/o Commissioni per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da eventuale apposito Regolamento ed approvato esclusivamente dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 **(Il Presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

L'assemblea, in occasione della nomina del Presidente, nomina altresì il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ART. 15

(Il Segretario del Consiglio Direttivo e Tesoriere)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere, nominato in seno al consiglio direttivo, ha il dovere di gestire con diligenza e correttezza la contabilità dell'associazione e di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio sociale; se il Consiglio non provvede alla nomina del Tesoriere le funzioni dello stesso sono attribuite al Vicepresidente.

E' possibile attribuire anche ed eventualmente al Tesoriere, insieme al Presidente, il potere di rappresentanza e di firma disgiunta al fine dell'apertura della chiusura e della gestione di conti correnti postali e bancari intestati all'Associazione.

Il Tesoriere, cura la predisposizione del progetto di rendiconto annuale consuntivo e collabora con il Presidente per la predisposizione del progetto della relazione programmatica da sottoporre al Consiglio Direttivo prima e poi all'Assemblea soci.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Il Revisore Contabile controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la

regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e dovrà verificare almeno una volta l'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

Art. 18 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, con ratifica da parte dell'assemblea.

Gli aderenti possono a loro discrezione anche versare contributi e liberalità oltre il minimo stabilito dal Consiglio Direttivo per la quota annuale.

Il contributo associativo è acquisito al patrimonio dell'associazione, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 20 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso

la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto nel rispetto degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e la relazione programmatica devono essere messi a disposizione dal Tesoriere ai soci che ne fanno richiesta e che non sono morosi nel versamento della quota associativa nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per

malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Alberto Albertini

F.to Caterina Pittiani notaio L.S.

La presente copia composta da otto fogli per sedici facciate è conforme all'originale conservato nei miei originali e firmato come per legge.

Lumezzane 04 novembre 2020